



CITTÀ DI MORCONE

Provincia di BENEVENTO

Codice fiscale 80004600625 – Partita IVA 00254430622 – c/c postale 11587821

CODICE ISTAT – 062044 - CODICE CATASTALE – F717

Indirizzo: Corso Italia, 129 – 82026 MORCONE (BN) – Telefono/Fax: 0824.955434/0824.957145 – Pec: protocollo.morcone.bn@asmepec.it

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **17:40** in conformità alle regole, costituenti apposita sezione del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvate con deliberazione n. 91 del 21/04/2022, in formula mista (parte in presenza fisica e parte da remoto), si è riunita la Giunta Comunale con la presenza di:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Ciarlo Luigino	Si	
Vice Sindaco	Delli Veneri Alessandro	Si	
Assessore	Paternostro Toni	Si	
Assessore	Ocone Giulia	Si	
Assessore	D'Afflitto Ester		Si

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Presiede l'adunanza: **Luigino CIARLO**.

Redige il Verbale: **Dott. Marco VERDICCHIO** - Segretario Comunale

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Luigino CIARLO invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto di seguito indicato:

N. 28 DEL 27/02/2024

OGGETTO:

TARIFE RELATIVE al CANONE UNICO PATRIMONIALE e al CANONE MERCATALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'allegata proposta di deliberazione;
- i pareri espressi sulla stessa dai Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dare seguito a quanto proposto;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi di legge,

DELIBERA:

di **APPROVARE** l'allegata proposta deliberativa in oggetto.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere,

LA GIUNTA COMUNALE

CON votazione favorevole unanime resa nei modi di legge,

DELIBERA:

di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



CITTÀ DI MORCONE

Provincia di BENEVENTO

Indirizzo: Corso Italia, 129 – 82026 MORCONE (BN) – Telefono/Fax: 0824.955434/0824.957145 – Pec: protocollo.morcone.bn@asmepec.it

Settore Tecnico - Vigilanza

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 18 DEL 27/02/2024

OGGETTO: TARIFFE RELATIVE al CANONE UNICO PATRIMONIALE e al CANONE MERCATALE

il RESPONSABILE del SETTORE TECNICO -VIGILANZA

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
- il Consiglio Comunale di Morcone, con deliberazione n. 84 del 29.12.2020 modificata, con le deliberazioni nn. 5 del 26.1.2021 e del 10.2.2022, ha approvato il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale;

CONSIDERATO che:

- Il comma 817 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019 dispone che *"il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*.
- fra le questioni che hanno maggiormente preoccupato gli enti locali in ordine all'applicazione del Canone Unico, va annoverato proprio il rispetto dell'invarianza di gettito di cui al citato comma 817. Il tema è stato assai discusso in ragione del fatto che il menzionato concetto è stato interpretato in maniera non uniforme dalla giurisprudenza chiamata ad affrontarlo. Ad esempio, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8846/2023 ha criticato la sentenza n. 3248/2022 del TAR Lazio laddove ha rapportato il principio dell'invarianza finanziaria confrontando solamente l'importo dovuto dalla società ricorrente, nell'anno d'imposta contestato, con l'ammontare calcolato con la tariffa approvata in vigore dell'entrata disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993. Dal paragone effettuato nel corso della disamina eseguita dal TAR, era emerso che l'importo calcolato a titolo di CUP era superiore a quello che la società aveva pagato in precedenza per lo stesso tipo di impianto. A dire del TAR, questo maggior importo sarebbe illegittimo proprio perché costituirebbe la dimostrazione dell'assenza del rispetto dell'invarianza di gettito e, quindi, della violazione al principio individuato dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019. Il Consiglio di Stato, di contro, si è discostato da questa posizione, ritenendo che il limite dell'invariante finanziaria debba essere *"rapportato all'intero cumulo dei canoni e/o tributi sostituiti dal CUP"*;
- appare, pertanto, evidente come la disciplina del CUP sia ancora di difficile interpretazione, stante il contrasto fatto registrare dalla giurisprudenza che si è fino ad ora pronunciata;
- si intende, quindi, non solo al fine di evitare contenzioso, ma anche in ragione della congruità delle stesse far sì che le tariffe in questione non mutino rispetto a quelle fissate attraverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 12.5.2022;

RITENUTO quindi di modificare le tariffe standard di cui alla legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 836 come richiamate dal *regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale* nella misura necessaria per determinare che si continuino ad applicare le tariffe vigenti sino al 31.12.2023 riepilogate in allegato

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE di DELIBERARE di:

(la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo)

di MODIFICARE le tariffe standard di cui all'art. 1 commi da 816 a 836 della legge 160/2019 come richiamate dal regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale nella misura necessaria per determinare che si continuino ad applicare le tariffe comunali vigenti sino al 31.12.2023 riepilogate in allegato

Il Proponente
Dott. Ing. Vito DI MELLA

Sulla presente proposta, ai sensi dell'art 49 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere

Favorevole

Data: **27/02/2024**

Il Responsabile del Settore Tecnico - Vigilanza
f.to Dott. Ing. Vito DI MELLA

Sulla presente proposta, ai sensi dell'art 49 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere

Favorevole

Data: **27/02/2024**

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
f.to Dott. Francesco MASELLI

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco
f.to Luigino CIARLO**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott. Marco VERDICCHIO**

La presente deliberazione:

È stata pubblicata all'albo online il **01/03/2024** al n. **264/2024** per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza comunale, ___ / ___ / _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosanna PARLAPIANO**

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco VERDICCHIO**

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco VERDICCHIO**

Dalla Residenza comunale, li ___ / ___ / _____
